



SERIE A

Il Presidente

Milano, 27 gennaio 2022

Illustrissimi

On. Vittoria CASA
Presidente VII Commissione
(Cultura, scienza e istruzione)
Camera dei Deputati

On. Raffaella PAITA
Presidente IX Commissione
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Camera dei Deputati

Oggetto: Camera deputati. Richiesta di contributo scritto sulle proposte di legge C. 1357 e abb. (Prevenzione e repressione della diffusione illecita mediante internet di contenuti tutelati dal diritto d'autore) - NOTA TECNICA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A.

Onorevoli Presidenti,
Onorevoli Membri,

come suggerito nel Vostro invito in oggetto riassumo in forma scritta le considerazioni che rappresentano gli interessi e gli auspici della Lega Serie A con riferimento alle tre proposte di legge disgiunte a firma degli Onorevoli Butti, Capitanio e Zanella.

Con ossequio.

(Paolo Dal Pino)



Scopo dell'intervento normativo e definizioni

Appare opportuno approvare con urgenza un nuovo testo normativo che abbia lo scopo generale di contrastare la **pirateria audiovisiva**, al fine di renderla più stringente ed efficace e, in particolare, di contrastare il fenomeno dell'illecita immissione e della fruizione illegale di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi, con particolare riferimento ai contenuti oggetto di **trasmissione e diffusione di programmi audiovisivi in diretta o assimilabili**.

A tali fini, sarebbe opportuno prevedere alcune definizioni volte a chiarire al meglio l'ambito di operatività del citato testo normativo (tra queste, ad esempio, le definizioni di «opera audiovisiva in diretta», «opera audiovisiva assimilabile», «motori di ricerca», «piattaforme», «prestatori», «utilizzatore finale» e «fornitore abusivo»).

In particolare si dovrebbe adottare una definizione ampia di "prestatori", inclusiva anche dei fornitori di servizi di DNS, CDN, reverse proxy, registrar di nomi a dominio, e di ogni altro servizio funzionale alla ottimizzazione di servizi della rete forniti da soggetti terzi.

Modifiche al Regolamento AGCOM 680/13/CONS ("Regolamento")

- Andrebbero introdotte modifiche ai poteri dell'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)**. Anzitutto introducendo un nuovo comma 31-*bis* all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e così prevedendo che le sanzioni di cui all'art. 31 della medesima legge, saranno irrogate dalla stessa Autorità anche per la mancata ottemperanza agli ordini impartiti dalla



medesima Autorità in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle reti di comunicazione elettronica.

- Andrebbero poi introdotte specifiche norme per l'implementazione di un nuovo procedimento d'urgenza, senza contraddittorio e particolarmente celere, **per la tutela di opere audiovisive in diretta o assimilabili**.

E così, nei casi di **gravità e urgenza che riguardino la messa a disposizione di opere audiovisive in diretta o assimilabili** l'Autorità, senza contraddittorio, dovrebbe poter ordinare a **tutti i prestatori stabiliti** sul territorio italiano, inclusi gli intermediari di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Decreto Lgs. 70/2003, di impedire in qualunque modo o comunque di rendere più difficoltoso l'accesso alle opere audiovisive in diretta o assimilabili, anche mediante la **disabilitazione, in via temporanea o permanente, dei nomi a dominio e/o degli indirizzi IP associati a uno o più siti internet o a uno o più server**. La disabilitazione **in via temporanea** dovrebbe riguardare esclusivamente il periodo in cui viene diffusa legalmente l'opera stessa, anche consecutivamente nello stesso giorno solare.

Destinatari del suddetto ordine dovrebbero essere anche **i gestori delle piattaforme e dei motori di ricerca** che in qualunque modo, direttamente o indirettamente, **agevolano** l'accesso abusivo alle opere audiovisive in diretta o assimilabili da parte degli utilizzatori finali. A seguito della notifica dell'ordine, tali gestori delle piattaforme e dei motori di ricerca dovrebbero **provvedere immediatamente**, ad eliminare dai propri *store on line* le applicazioni che consentono l'accesso abusivo alle opere in diretta o assimilabili, a disabilitare l'accesso ai siti Internet o alle singole pagine Internet o parti di esse che consentono tale accesso ovvero alla loro deindicizzazione.

L'Autorità dovrebbe poter ordinare anche la **disabilitazione dinamica, in via permanente o temporanea**, di ogni **altro nome di dominio e/o di ogni altro indirizzo IP** che, attraverso qualsiasi sottodominio, estensione, declinazione o variazione consenta l'accesso -tramite i medesimi siti internet o i medesimi server- alle stesse opere audiovisive in diretta o assimilabili ovvero a contenuti audiovisivi della medesima natura (come già disposto dalla CGUE, sentenza *Facebook* - C- 18/2018, § 46).



Il provvedimento dovrebbe essere adottato **entro 24 ore** dalla ricezione dell'istanza da parte del **titolare dei diritti o dei suoi aventi causa** (all'istanza andrebbe allegata la documentazione pertinente, compresa una lista dei nomi di dominio e/o degli indirizzi IP dei siti internet e/o dei server coinvolti nella abusiva diffusione delle opere audiovisive in diretta o assimilabili. Tale lista dovrebbe poter essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicata direttamente da parte degli stessi a tutti i prestatori destinatari del provvedimento dell'Autorità) e **notificato immediatamente** ai prestatori stabiliti sul territorio italiano, ai titolari dei diritti o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol. Tutti i destinatari del provvedimento dovrebbero darvi **esecuzione immediata, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 minuti** dalla notifica dello stesso provvedimento da parte dell'Autorità o delle successive comunicazioni dei titolari dei diritti (vedi anche la Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 maggio 2021:

[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0236 IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0236_IT.html)).

I destinatari della notifica dell'ordine e i soggetti terzi che legittimamente utilizzano lo stesso nome di dominio o indirizzo IP oggetto dell'ordine di disabilitazione dovrebbero poter **proporre reclamo** entro cinque giorni dalla notifica dello stesso. La proposizione del reclamo però **non dovrebbe sospendere l'esecuzione dell'ordine cautelare**. Si dovrebbero applicare, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui all'art. 9 bis, comma 6, 7 e 8 del Regolamento.

L'Autorità dovrebbe sempre **trasmettere alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma** l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati, con l'indicazione dei prestatori e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. I destinatari dei provvedimenti dovrebbero informare senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicare ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori abusivi.

Sotto il profilo organizzativo, si ritiene opportuna l'istituzione di una **struttura**



operativa, che deve essere attiva prima e nel corso della trasmissione o diffusione dei contenuti in diretta. A tale struttura dovrebbero partecipare i prestatori e i titolari dei diritti interessati, anche attraverso propri collaboratori o incaricati, **che devono tra loro collaborare** anche al fine di aggiornare la lista dei nomi a dominio e indirizzi IP in violazione dei diritti interessati, e scambiarsi tutte le informazioni relative ai nuovi nomi di dominio e/o indirizzi IP utilizzati dagli autori dell'illecito. Tale struttura **andrebbe finanziata mediante un contributo annuale** a carico dei prestatori e un ulteriore contributo per ciascuna istanza e per ciascun reclamo da porsi a carico del soggetto istante o reclamante. Gli importi dei contributi andrebbero determinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e aggiornati annualmente in ragione del carico generato dai procedimenti. Anche a tali fini i prestatori dovrebbero inviare con periodicità annuale all'Autorità l'elenco analitico dell'attività posta in essere.

Assenza di un obbligo generale di sorveglianza

In ogni caso l'ordine di disabilitazione dovrebbe essere eseguito in conseguenza del provvedimento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e non quale adempimento di un obbligo di sorveglianza sulle informazioni che sta trasmettendo o memorizzando.

La nuova disciplina del servizio di hosting

Andrebbe novellato l'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, concernente le **responsabilità del prestatore del servizio di *hosting***.

In particolare, il regime di *safe harbour* attualmente previsto dal comma 1 dell'art. 16 su citato andrebbe modificato prevedendo che il prestatore di un servizio di *hosting* non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, **al ricorrere della condizione** che il prestatore **non sia effettivamente a conoscenza** del fatto che l'attività o l'informazione è illecita ovvero non sia al corrente di fatti o di circostanze che **rendono manifesta l'illiceità** dell'attività o dell'informazione, avvalendosi a



tale fine delle informazioni di cui disponga, comprese quelle che gli sono state trasmesse dal titolare del diritto violato (art. 16, comma 1, lettera a) o che, non appena a conoscenza di tali fatti, comunque acquisita, **agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso in maniera permanente**, adottando misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni rispetto alla medesima informazione o a informazioni equivalenti e che siano effettive, proporzionate e concretamente dissuasive (art. 16, comma 1, lettera b), fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema generalizzato di filtraggio preventivo delle informazioni memorizzate tramite i suoi servizi.

Dovrebbe essere precisato al comma 2 dell'attuale articolo 16 citato che le disposizioni di favore sopra indicate non si applicano qualora il destinatario del servizio agisca sotto l'autorità o il controllo del prestatore del servizio o se il prestatore, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato, ha interferito in qualsiasi modo con le informazioni e con i contenuti ospitati, non svolgendo un'attività di mera memorizzazione delle informazioni. In tale caso il prestatore è soggetto alle generali disposizioni vigenti in materia di responsabilità civile.

Resta invariata la disposizione che attualmente stabilisce che l'autorità giudiziaria o amministrativa competente può ordinare, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di *hosting*, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse (comma 3).

In sostanza le differenze rispetto al testo vigente dell'articolo 16 riguardano:

- l'obbligo per il prestatore del servizio di *hosting* al fine di valutare la liceità di quanto memorizzato di avvalersi di tutte le informazioni di cui disponga, comprese quelle che gli sono state trasmesse dal titolare del diritto che si assume violato;



- l'obbligo per il prestatore del servizio di *hosting* di rimuovere o disabilitare **in maniera permanente l'accesso alle informazione illecitamente diffuse**, adottando misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni rispetto alla medesima informazione o a informazioni equivalenti e che siano effettive, proporzionate e concretamente dissuasive, fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio preventivo delle informazioni memorizzate tramite i suoi servizi;
- la precisazione che l'esenzione di responsabilità non opera e il prestatore, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato, ha interferito in qualsiasi modo con le informazioni e con i contenuti ospitati.

Informazioni da fornire ai prestatori di servizi

Per garantire maggiore efficacia alla tutela dei diritti autorali e connessi appare indispensabile introdurre l'articolo 7 bis al D. Lgs. n. 70/2003 affinché al prestatore stabilito nel territorio italiano sia imposto di poter fornire i suoi servizi solo se, prima di consentire l'uso degli stessi, abbia ottenuto dal destinatario del servizio tutte le necessarie informazioni per la sua effettiva identificabilità (quali il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del destinatario del servizio; una copia del documento di identificazione del destinatario del servizio o qualsiasi altra identificazione elettronica; le coordinate bancarie del destinatario del servizio; qualora il destinatario del servizio sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro), a tal fine compiendo ogni sforzo ragionevole per stabilire se le informazioni ricevute siano attendibili, pena la sospensione della prestazione del suo servizio.